



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola

N. 16150/23 Prot. Usc.

Nola, 8 novembre 2023

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nola

Al Sig. Presidente della Camera Penale di Nola

Al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania

Alla Federazione Nazionale della Stampa

Oggetto: *ordine di servizio prot. 372/23 I del 7 novembre 2023 – regolamentazione dei rapporti con la stampa.*

Si trasmette l'ordine di servizio - prot. 372/23 I del 7 novembre 2023 - relativo alla regolamentazione dei rapporti tra l'ufficio giudiziario nolano e gli organi di stampa.

Porgo cordiali saluti

Il Procuratore della Repubblica
Marco Del Gaudio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MDG', written over the printed name 'Marco Del Gaudio'.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola

PROV. 372 123 I

*Ai Magistrati dell'Ufficio
Al Personale amministrativo
Ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria*

OGGETTO: *Ordine di servizio relativo alla regolamentazione dei rapporti con la stampa della Procura della Repubblica di Nola.*

§ 1. – La regolamentazione dei rapporti con la stampa della Procura della Repubblica di Nola, in conformità con le indicazioni del C.S.M. e in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, deve trovare attuazione sia mediante indicazioni ai servizi di polizia giudiziaria, sia dettando appositi criteri organizzativi interni che regolamentino la diffusione di informazioni rilevanti.

In relazione al primo profilo, è necessario che una prima adeguata direttiva sia fornita alla polizia giudiziaria sin dall'atto della delega all'esecuzione dei provvedimenti cautelari, puntualmente richiamando, da parte dai Magistrati interessati, il dovere dei servizi di polizia giudiziaria di attenersi alle direttive impartite dall'Ufficio a protezione della dignità delle persone coinvolte e dell'efficacia e segretezza delle indagini, nonché al fine della correttezza della comunicazione dovuta agli organi di informazione.

In particolare, è necessario che sia raccomandata una rigorosa considerazione del tema della diffusione di immagini (fotogrammi, video) che ritraggano il volto di persone arrestate in esecuzione di ordinanze applicative di misure cautelari ovvero arrestate in flagranza di reato o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti riservati alla competenza della Procura della Repubblica di Nola.

I Magistrati designati per la trattazione dei procedimenti avranno pertanto cura di assicurare la migliore tutela della dignità delle persone sottoposte ad indagini, ovvero comunque coinvolte in un procedimento penale, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel caso in cui sia privata della libertà personale.

Eguale valutazione di estremo rigore, evidentemente, sarà riservata alla protezione della sfera giuridica delle persone offese coinvolte nel procedimento.

In ogni momento del procedimento dovrà tuttavia tenersi conto della necessità inderogabile di assicurare un ponderato equilibrio tra valori diversi contrapposti, parimenti di rilievo costituzionale, attraverso il contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, il diritto dei cittadini



all'informazione e l'esercizio della libertà di stampa. La necessità del bilanciamento tra valori costituzionali di rilievo può essere garantita alla luce delle seguenti considerazioni.

§ 1.2. – Allo scopo di individuare una regola di condotta idonea ad informare l'azione della Procura della Repubblica di Nola, è possibile ricostruire il panorama normativo cui l'azione degli organi giudiziari e di polizia deve ispirarsi nell'affrontare la materia.

Il diritto positivo individua alcuni parametri, funzionali a consentire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, ossia la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali, senza tuttavia pregiudicare la libertà di informazione, anch'essa intesa dalla Carta Costituzionale quale valore prioritario e strumento di controllo democratico sull'attività giudiziaria.

Al livello di normazione primaria, viene innanzitutto in rilievo l'art. 25 del Codice della protezione dei dati personali, nella parte in cui la norma stabilisce il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali, fatti salvi i casi in cui ciò sia richiesto dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze di polizia o da altri soggetti pubblici per specifiche esigenze di prevenzione, accertamento o repressione di reati e per altre tassative, specifiche finalità.

Analoga esigenza di effettiva protezione da riservare ai dati personali è, del resto, riconosciuta espressamente anche dall'art. 8 del Codice deontologico dei giornalisti – da ritenersi fonte normativa di portata generale – che, nella sezione dedicata alla *“Tutela della dignità della persona”*, prevede espressamente che: *“Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona (...) salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riproduce né riprende immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Le persone non possono essere rappresentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”*.

Si consideri, peraltro, che la trasmissione agli organi di stampa delle foto segnaletiche di persone acquisite in occasione dell'arresto può integrare una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come già affermato nella sentenza n. 50774/99 dell'11 gennaio 2005 della C.E.D.U. in una procedura instaurata proprio nei confronti dell'Italia.

I principi appena enunciati sono stati del resto più volte ribaditi in numerosi provvedimenti dell'Autorità di garanzia della protezione dei dati personali, intervenuta, in particolare, con provvedimento n. 179 del 5.6.2012, per stabilire il divieto di diffondere le foto di persone arrestate, se non ricorrono fini di giustizia, di polizia o motivi di interesse pubblico.

Per altro verso, gli stessi principi sono espressamente richiamati anche nella circolare 123/A183.B320 del 26.2.1999, con la quale il Ministero dell'Interno ha sottolineato l'esigenza che, anche nell'ipotesi di indiscutibile *“necessità di giustizia e di polizia”* alla diffusione di immagini, *“il diritto alla riservatezza della tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione”*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, i servizi di polizia giudiziaria sono chiamati ad assicurare la più scrupolosa osservanza del divieto di indebita diffusione di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell'ambito di procedimenti la cura dei quali compete alla Procura della Repubblica di Nola, segnalando preventivamente le specifiche istanze investigative o di polizia di prevenzione che si reputano idonee a giustificare eventuali, motivate deroghe al principio sopra richiamato.



§ 2. – Il sistema delle relazioni tra l’ufficio del pubblico ministero con gli organi di informazione è stato regolato in via prioritaria dall’art. 5 del d.lgs. 106/2006.

La norma dispone che:

- “il Procuratore della Repubblica mantiene, personalmente ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione;

- ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento;

- è fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio”.

Si tratta di una disciplina di fonte primaria, non derogabile e che si rivolge direttamente ai magistrati dell’Ufficio, senza ulteriori necessità di specificazione.

Ulteriori parametri normativi di riferimento sono costituiti:

- a. dai pareri del Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE): n. 8 (2013), “*Rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione*”, che dedica alla “politica dell’informazione” la prima delle raccomandazioni: “*Gli Stati membri o il pubblico ministero dovrebbero realizzare una policy of communications per far sì che i media abbiano accesso ad informazioni adeguate, necessarie ad informare il pubblico in merito al lavoro del pubblico ministero. Le linee-guida relative ai rapporti con i mezzi di comunicazione potrebbero anche essere incluse nei codici etici dei procuratori. Si tratta, per il pubblico ministero di ogni Stato membro, di esaminare quale sia il modo migliore di comunicare con i media e fino a che punto farlo, sulla base della situazione, della legislazione e delle tradizioni*”; n. 9 (2014), “*Carta di Roma*”, intitolato “*Norme e principi europei concernenti il pubblico ministero*”;
- b. dal parere congiunto dei Consigli consultivi dei giudici e dei procuratori europei (CCJE-CCPE), “*Dichiarazione di Bordeaux*” (2009), intitolato “*Giudici e magistrati del pubblico ministero in una società democratica*”, dove, tra le implicazioni del principio secondo il quale “è interesse della società che i mezzi di comunicazione possano informare il pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario”, si auspica che sia per la magistratura giudicante sia per quella requirente siano redatti codici di buone prassi o linee-guida in ordine ai loro rapporti con i mezzi di comunicazione (“*Both judges and prosecutors should draw up a code of good practices or guidelines for each profession on its relations with the media*”);
- c. dal paragrafo 19 della Raccomandazione Rec(2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, sul tema dell’indipendenza, efficacia e responsabilità dei giudici, adottata il 17 novembre 2010 (“*I procedimenti giudiziari e le questioni relative all’amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse. Il diritto all’informazione in materia deve però essere esercitato tenendo conto delle limitazioni imposte dall’indipendenza della magistratura.*”), e dal paragrafo 14 (*Accesso alla giustizia. Trasparenza*) della Magna Carta dei giudici approvata il 17 novembre 2010 dal Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) (“*La giustizia deve essere trasparente e debbono formare oggetto di pubblicazione informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario*”).

§ 2.1. - Un rilievo prioritario, benché derivante da normazione di fonte secondaria, è costituito – inoltre - dalla deliberazione dell’11 luglio 2018, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura è



intervenuto sul tema dei rapporti degli Uffici giudiziari con gli organi di informazione, elaborando linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.

In particolare, con la delibera appena richiamata, il C.S.M., nel distinguere l'informazione sull'organizzazione dell'ufficio e quella sulle attività investigative e giudiziarie, con riferimento a quest'ultima ha formulato i principi che di seguito si riportano e che devono essere adottati dai magistrati dell'Ufficio:

“La comunicazione degli uffici giudiziari deve essere obiettiva, sia che provenga da tribunali o corti sia che provenga da uffici di procura. Anche la presentazione del contenuto di un'accusa deve essere imparziale, equilibrata e misurata, non meno della presentazione di una decisione giurisdizionale.

In tale prospettiva vanno evitate:

- *la discriminazione tra giornalisti o testate;*
- *la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dell'informazione;*
- *la personalizzazione delle informazioni;*
- *l'espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone od eventi, mentre è auspicabile la riflessione interna agli uffici giudiziari, mediante riunioni sia preparatorie dei momenti di comunicazione sia di valutazione degli effetti.*

Oggetto della comunicazione – ispirata nella tecnica espositiva a criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività – devono essere informazioni di effettivo interesse pubblico: da un lato, i casi e le controverse di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico; dall'altro, i provvedimenti organizzativi rilevanti per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi, i cittadini”

e che *“Il catalogo dei doveri messi a fuoco in tale ambito include due categorie essenziali:*

a) doveri nei confronti degli individui: rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, dei testimoni, dell'imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo), evitando il rischio di forme di vessazione da parte dei media;

b) doveri di matrice processuale: il rispetto del giusto processo e dei diritti della difesa; la tutela della presunzione di non colpevolezza, che la Corte EDU raccomanda anche con la scelta accurata delle parole nella comunicazione (bisogna evitare che il modo in cui le informazioni sono presentate possa determinare, anche involontariamente, la violazione di quella presunzione) e nell'informazione sull'andamento delle indagini; la chiarezza nella distinzione di ruoli (tra magistratura requirente e giudicante); la centralità del giudicato rispetto agli altri snodi processuali (indagini preliminari, misure cautelari, rinvio a giudizio, requisitorie e arringhe); i diritti delle vittime dei reati; il diritto dell'imputato di non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comunicato preventivamente in via formale (principio generalizzabile, almeno in linea di massima, rispetto a tutte le persone comunque interessate da decisioni o iniziative giudiziarie); il dovere del pubblico ministero di rispettare le decisioni giudiziarie, contrastandole non nella comunicazione pubblica bensì nelle sedi processuali proprie e, specificamente, con le impugnazioni.

La Corte europea dei diritti dell'uomo tutela incisivamente l'informazione – anche giudiziaria – nei suoi fondamenti di principio e nella sua effettiva esplicazione e ne definisce i contorni nel quadro di un'accurata comparazione con gli altri valori fondamentali enunciati nella Convenzione, precisando che la rilevanza pubblica del caso non può azzerare la tutela della vita privata che compete agli individui. Per quanto attiene all'illegittima pubblicazione di informazioni (notizie segrete o confidenziali, in-



formazioni su ambiti strettamente privati), sussiste un dovere dello Stato di adottare misure organizzative e di formazione del personale per prevenirne il rischio”.

Per quanto specificamente concerne gli uffici requirenti, la deliberazione dell’organo di autogoverno, dopo aver premesso che “in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell’ufficio informano tempestivamente il capo dell’ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l’immagine dell’ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza”, stabilisce che:

“a) l’informazione non deve interferire con le investigazioni e con l’esercizio dell’azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza;

b) l’informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi. Ne consegue che:

1. va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;

2. il capo dell’ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l’osservanza del divieto di diffusione di fotografie ed immagini di persone in manette;

3. il capo dell’ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell’immagine e delle generalità dei minori;

4. è assicurato il rispetto della presunzione di non colpevolezza; va dunque evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata ad un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese; vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l’ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;

c) le relazioni con i media devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento; vanno evitati canali informativi riservati ed ogni impropria rappresentazione dei meriti dell’azione dell’ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria; dichiarazioni ed eventuali interviste vanno rilasciate con equilibrio e misura;

d) l’informazione deve essere rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice, fermo il potere di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne in quella sede i contenuti;

e) il capo dell’ufficio adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l’osservanza dei criteri sopra indicati anche da parte della polizia giudiziaria”.

La delibera precisa anche che:

“Il capo dell’ufficio sceglie le modalità – conferenze-stampa, incontri meno formalizzati, dichiarazioni, comunicati di varia natura – in relazione alla specifica natura dell’oggetto della comunicazione e tenendo conto delle esigenze di:

a) tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione;

b) parità di trattamento degli organi di informazione, prevedendo anche il ricorso a strumenti web e social;

c) responsabilità del vertice dell’ufficio e immagine della giurisdizione;

d) massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;

e) riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico;

f) tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento”

ed ancora che:



“Il capo dell’ufficio assicura l’informazione sull’organizzazione e sull’attività della procura nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell’organizzazione giudiziaria.

In applicazione di tale principio, è assicurata la comunicazione dei documenti – esclusi quelli riservati per ragioni di efficacia delle indagini - di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti.

A tal fine il capo dell’ufficio dispone il costante aggiornamento del sito internet dell’ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redige un dossier riepilogativo dell’attività svolta”;

§ 3. - Premesse le indicazioni generali appena svolte, si forniscono pertanto le seguenti:

direttive generali

1. la comunicazione istituzionale dell’ufficio appare utile unicamente se rivolta ad individuare la complessiva azione della Procura della Repubblica, nell’ottica dell’adempimento di un dovere di informazione funzionale all’effettività dei fondamentali principi espressi dall’art. 21 Cost. e alla corretta visione del dovere di leale collaborazione con i professionisti della comunicazione pubblica, oltre che all’effettività dei valori costituzionali.
È necessario pertanto che, in tutti i casi in cui siano pubblicate notizie derivanti da procedimenti giudiziari, sia assicurata l’osservanza di un indispensabile canone di proporzionalità fra esigenze di accertamento dei fatti ed esigenze di protezione dell’interesse generale alla libertà di stampa;
2. la presente regolamentazione è rivolta alla disciplina della comunicazione di notizie che dipendono da singoli procedimenti giudiziari. Resta pertanto salvo il diritto di manifestazione del pensiero del singolo magistrato in ordine alle questioni generali relative alla giustizia, alla natura e all’andamento dei fenomeni criminali e al funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, in coerenza con gli indirizzi della normativa primaria dell’ordinamento giudiziario e della giurisprudenza disciplinare;
3. gli organi di Polizia Giudiziaria, nelle ipotesi in cui l’oggetto della comunicazione attenga ad attività d’indagine dirette dalla Procura della Repubblica di Nola, cureranno che ogni comunicazione sia fornita in conformità agli indirizzi sopra richiamati e alle necessarie, specifiche autorizzazioni date dal Procuratore della Repubblica, personalmente ovvero - per sua delega - dal Procuratore aggiunto;
4. il dovere di comunicazione - anche quando essa sia finalizzata a correggere o smentire informazioni errate, false o distorte, che possono recare pregiudizio alle indagini, ai diritti delle persone coinvolte o all’immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato dell’ufficio giudiziario e, nei casi più gravi, della stessa funzione giudiziaria – incontra in ogni caso i limiti e la necessità di bilanciamento con altri concorrenti o contrastanti e tendenzialmente prevalenti valori costituzionali (diritto alla libertà, alla dignità ed integrità della persona, diritto di difesa, diritto alla riservatezza ed al giusto processo, diritto alla presunzione di non colpevolezza);
5. l’Ufficio assicura la massima diffusione e pubblicità dei documenti organizzativi e di prassi e protocolli applicativi, onde consentire agli altri uffici giudiziari, ai servizi di po-



lizia giudiziaria, all'Avvocatura, ai giornalisti ed ai soggetti interessati l'opportuna trasparenza e le migliori condizioni di conoscenza del funzionamento della Procura della Repubblica ed il miglior grado possibile di accesso ai servizi amministrativi e giudiziari dell'Ufficio;

6. ferma la responsabilità, da esercitarsi nei termini di cui alla parte dispositiva, del Procuratore della Repubblica, quale titolare dell'esercizio dell'azione penale, di mantenere i rapporti con gli organi di informazione sulle attività della Procura, i Magistrati dell'Ufficio sono tenuti a collaborare attivamente, in ossequio alle indicazioni della delibera consiliare citata, alla determinazione delle linee di comunicazione da adottarsi nel caso concreto, attraverso la tempestiva informazione al dirigente dell'Ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l'immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, collaborando altresì alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare ed assicurando ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa.

§ 4. – Premesse le **indicazioni** e le **direttive generali** enunciate nei precedenti paragrafi, al fine della migliore disciplina dei rapporti della Procura della Repubblica di Nola con gli organi di informazione si individuano le seguenti:

regole organizzative

7

- a) per la cura dei rapporti dell'Ufficio con gli organi di informazione, è riservata al Procuratore della Repubblica l'individuazione delle modalità di comunicazione più opportune - quali conferenze stampa, incontri informali, dichiarazioni, comunicati, interviste, ricorso a strumenti *web* e *social* - in relazione alla natura dell'oggetto della comunicazione, tenendo conto delle esigenze di:
 - tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione;
 - parità di trattamento degli organi di informazione;
 - tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento;
 - tutela dell'immagine della giurisdizione;
 - massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;
 - riduzione del rischio di impropria influenza sul Giudice e sul pubblico;
- b) in relazione a specifici, predeterminati ambiti di attività dell'Ufficio ovvero a singoli affari, le comunicazioni possono essere fornite dal Procuratore Aggiunto delegato dal Procuratore della Repubblica, previa intesa con il Procuratore della Repubblica;
- c) il rilascio di dichiarazioni, di comunicati e di copie di atti agli organi di informazione avviene, nei casi consentiti, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e secondo le indicazioni dal medesimo formulate, sulla base di una preventiva analisi dei rischi di impropria esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
- d) ai fini di cui sopra, la diramazione di comunicati stampa della Procura della Repubblica e delle comunicazioni relative ad incontri con la stampa sarà curata esclusivamente dalla Se-



- greteria del Procuratore della Repubblica, la quale curerà la raccolta e l'aggiornamento dell'elenco delle agenzie, delle testate e dei singoli giornalisti che abbiano espressamente fatto richiesta di ricevere le anzidette comunicazioni;
- e) i Magistrati dell'Ufficio, in attuazione del principio di leale collaborazione che deve caratterizzare l'organizzazione dell'Ufficio ed in vista della adozione delle determinazioni più opportune ai fini della comunicazione:
1. informano tempestivamente il Procuratore della Repubblica di ogni affare di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idoneo a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte;
 2. collaborano alla raccolta e all'analisi dei dati e delle informazioni da comunicare, in conformità alle disposizioni del Procuratore della Repubblica;
 3. partecipano alle riunioni ai fini sopra indicati convocate dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto delegato;
 4. assicurano ogni opportuna integrazione informativa, anche nel corso degli incontri con la stampa del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto delegato;
 5. nelle ipotesi in cui sia richiesto dalla Polizia Giudiziaria di divulgare informazioni agli organi di stampa, esprimono un parere in ordine alla sussistenza dei requisiti e al rispetto dei principi appena richiamati, segnalando opportunamente eventuali interferenze con altri procedimenti in corso;
- f) in ogni caso, l'eventuale partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio agli incontri con la stampa si svolge in conformità al principio di responsabilità del Procuratore della Repubblica;
- g) spettano esclusivamente al Procuratore della Repubblica le comunicazioni finalizzate a correggere informazioni ed interpretazioni errate e dannose per l'efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché quelle a tutela dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
- h) nei rapporti con gli organi di informazione, l'Ufficio si attiene ai seguenti criteri:
1. l'informazione non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;
 2. l'informazione non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
 3. l'informazione è effettuata evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione e di pubblicazione di fotografie ed immagini di persone arrestate o comunque private della libertà personale e dell'immagine e delle generalità dei minori;
 4. l'informazione è effettuata assicurando particolare tutela alle vittime e alle persone offese dai reati, in particolare evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;
 5. l'informazione ha luogo nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, evitando ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate;



6. l'informazione è effettuata evitando ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'Ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria e rispettando le decisioni ed il ruolo del Giudice, ferma restando la facoltà di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne i contenuti nelle competenti sedi;
 7. le relazioni con gli organi di informazione sono basate sul reciproco rispetto e sulla parità di trattamento, evitando canali informativi riservati o privilegiati;
- i) la polizia giudiziaria, nei rapporti con gli organi di informazione su temi afferenti ad attività d'indagine dirette dalla Procura della Repubblica di Nola, è tenuta ad uniformarsi ai principi e ai criteri sopra indicati; al suddetto fine, i responsabili dei servizi di polizia giudiziaria interessati:
1. forniscono tempestivamente tutte le informazioni utili alla completezza e alla correttezza delle informazioni da rendere agli organi di informazione;
 2. procedono alla diffusione agli organi di informazione di comunicati e di notizie in conformità alle disposizioni espressamente date dal Procuratore della Repubblica o, per sua delega, dal Procuratore Aggiunto;
 3. assicurano l'osservanza delle direttive e delle disposizioni rilevanti per la correttezza delle informazioni da rendersi e la tutela dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento nel corso delle rispettive attività, anche se delegate, in tutto o in parte, a diversi comandi, reparti ed uffici;
- j) il Procuratore della Repubblica assicura l'informazione sull'organizzazione e sull'attività dell'Ufficio nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria, garantendo la comunicazione tempestiva dei documenti relativi all'organizzazione dell'Ufficio, fatta eccezione per quelli aventi carattere riservato per ragioni di tutela della efficacia e della segretezza delle indagini, nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti; a tal fine è assicurato il costante aggiornamento del sito *web* dell'Ufficio, mediante la nomina di un **magistrato responsabile**, che sarà effettuata, previo interpello, con separato provvedimento e che si determinerà, nello svolgimento dell'incarico, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica.

§ 5. - Accesso dei giornalisti alle informazioni non coperte da segreto.

L'Ufficio procederà all'esame delle richieste dei giornalisti di rilascio di copia dei provvedimenti per il quale sia venuto meno l'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., quali le ordinanze cautelari personali e reali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.p.

Va premesso che nell'ordinamento positivo non vi è completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti.

Permane difatti una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione così articolato:

- a. Per gli **atti coperti** da segreto assoluto, quali sono quelli delle indagini preliminari fino a quando non siano conoscibili dalla persona sottoposta ad indagini, vige il **divieto assoluto** di pubblicazione, con riferimento **sia al testo, sia al contenuto**.
- b. Per gli **atti non coperti** da segreto sussiste un **divieto limitato di pubblicazione**, circoscritto e degradante progressivamente in relazione allo svolgimento del procedimento, **mentre è consentita la divulgazione del contenuto**, a guisa d'informazione, ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.p., secondo il quale è "*sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto*", così temperandosi il divieto posto dai pre-



cedenti commi 2 e 3, evidentemente inerente agli “atti” formali non pubblicabili (vale a dire agli atti materialmente intesi) e non anche al “contenuto” dei medesimi, ostensibile *erga omnes* nelle forme eventuali del loro riassunto ovvero della loro parafrasi o elaborazione (cfr. per es. Cass. Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014, in *C.E.D. Cass.*, in motivazione).

L’art. 116 c.p.p. dispone peraltro che: “*Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti*”.

Può dunque affermarsi, in via generale, la possibilità di acquisizione, da parte dei soggetti legittimati, degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per i quali sia venuto veno l’obbligo del segreto (e, fra essi, innanzitutto, dei provvedimenti cautelari).

Quanto alla individuazione del significato della dizione “*chiunque vi abbia interesse*” con riferimento agli atti considerati dall’art. 116 c.p.p., la costante giurisprudenza, anche di legittimità, e della dottrina più attenta ed autorevole, concordano sulla individuazione da parte del legislatore di un interesse che – sebbene sia giuridicamente radicato nel procedimento - determina la legittimazione al rilascio di copia anche in capo a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali. In altri termini, è largamente condiviso l’assunto che non si debba trattare di un interesse legato al procedimento di un interesse, cioè, legato all’esercizio di un diritto processuale, ma che esso sia individuabile in favore di soggetti estranei al procedimento e, fra essi, al giornalista, purché il suo accesso agli atti di indagine possa essere inteso quale strumento di una funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione, e sempre che l’esercizio di tale libertà non entri in inconciliabile tensione con altri valori costituzionali e, segnatamente, con le parimenti fondamentali istanze di protezione dei diritti della persona.

Va pertanto considerato:

1. in prima battuta, che la comunicazione istituzionale dell’ufficio del pubblico ministero risponde all’adempimento di un dovere di informazione della collettività e di leale collaborazione con gli organi professionali della comunicazione pubblica, funzionale all’effettività dei fondamentali principi espressi dall’art. 21 Cost., ferma restando la necessità di un doveroso bilanciamento con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla libertà, alla dignità ed integrità della persona, diritto di difesa, diritto alla riservatezza ed al giusto processo, diritto alla presunzione di non colpevolezza, doveri di protezione dei minori);
2. in secondo luogo che una formale e trasparente disciplina dei criteri di esercizio della facoltà di cui all’art. 116 c.p.p. spettante, nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero può contribuire ad assicurare la libertà e la correttezza dell’informazione (sottraendo il giornalista alla necessità di adoperarsi per ottenere, in via indiretta e informale, i documenti in possesso del giudice e delle parti necessari alla responsabile e completa informazione del pubblico) e al più rigoroso, corretto e responsabile orientamento delle prassi dei soggetti processuali.

Pertanto,

si dispone

- a. che nella redazione dei propri atti il pubblico ministero abbia cura di evitare la riproduzione e l’esposizione di fatti e circostanze irrilevanti a fini processuali, viepiù se riferiti a dati personali;



- b. che il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari non più coperti dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo dei provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.p. avvenga ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione processuale.
- c. Il rilascio di copie di atti agli organi di informazione avverrà, nei casi consentiti, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Procuratore della Repubblica, sulla base di una preventiva analisi dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
- d. il Procuratore Aggiunto, per i procedimenti dei quali è coordinatore, sulla base delle indicazioni e delle valutazioni date dal Magistrato assegnatario del procedimento, informerà tempestivamente il Procuratore della Repubblica dei provvedimenti giudiziari, non coperti da segreto investigativo, suscettibili di divulgazione, relativi ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l'immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del provvedimento alla stregua dei criteri di seguito declinati;
- e. la medesima attività di informazione di cui al punto precedente sarà curata dal Magistrato assegnatario del procedimento al Procuratore della Repubblica per i procedimenti da quest'ultimo direttamente coordinati;
- f. è riservata al Procuratore della Repubblica la valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimano il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.p., **fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell'art. 114, comma 2, c.p.p.**, sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico alla informazione dei fatti oggetto del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso;
- g. nella formulazione della suddetta valutazione, l'Ufficio si atterrà ai seguenti criteri, essenziali per l'analisi della compiuta valutazione dei rischi di esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio:
 - 1. il rilascio della copia non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;
 - 2. il rilascio della copia non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
 - 3. il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in generale, dell'obbligo della loro protezione;
 - 4. il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se minori;



- h.** il Magistrato trasmette al Procuratore della Repubblica copia elettronica delle ordinanze di cui all'art. 292 c.p.p., **indicando espressamente** ogni elemento che, secondo le sue valutazioni ed eventualmente degli altri Magistrati interessati poiché assegnatari di procedure connesse o collegate, eventualmente osti al rilascio di copia agli organi di informazione e comunque esponendo le sue valutazioni;
- i.** il rituale rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli organi di informazione sarà curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica, la quale provvede altresì alla raccolta dei provvedimenti dati ai fini in esame.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Al Presidente del Tribunale di Nola, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed alla Camera Penale di Nola, al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, alla Federazione Nazionale della Stampa.

Nola, 7.11.2023.

Il Procuratore della Repubblica
Marco Del Gaudio